



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

-----oOo-----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 25 del 21/03/2013

Oggetto: Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario per la quantificazione del fondo da destinare all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) anno 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
ARANGINO	Rinaldo	<i>Sindaco</i>	*	
CASULA	Sebastiano	<i>Vice Sindaco</i>	*	
MAROTTO	Matteo	<i>Assessore</i>		*
URRU	Pierpaolo	<i>Assessore</i>	*	
Totale presenti / assenti			3	1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del Tuel n. 267/2000, il Segretario Comunale D.^{ssa} Piera PISANO.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 3-bis dell'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 5 del CCNL del 1° aprile 1999, come integralmente sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2000, stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo;
- con propria successiva deliberazione si provvederà nomina della delegazione trattante di parte pubblica in sede decentrata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CCNL del 1° aprile 1999;
- sempre con propria successiva deliberazione, si procederà ad impartire alla stessa delegazione trattante le necessarie direttive cui la stessa dovrà conformarsi in sede di contrattazione decentrata;

- le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione, finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno e che in tale contesto spetta alla Giunta Comunale definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- le modalità di determinazione del fondo per le risorse decentrate sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 che suddividono tali risorse in:
 - a. **risorse stabili**, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - b. **risorse variabili**, che presentano la caratteristica della “eventualità e di variabilità” e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1/4/1999, così come integrato dalle norme contrattuali successivamente intervenute;

RAPPRESENTATO che preliminarmente all'avvio della trattativa per la stipulazione dell'accordo annuale per l'anno 2011, è necessario determinare, oltre alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, così come esplicitate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004, anche le altre risorse di carattere variabile ed eventuale di cui all'art. 31, comma 3, del medesimo contratto;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinques del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1, art. 54, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in virtù del quale alle regioni e agli enti locali viene data la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa alle seguenti condizioni:

- nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
- nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;
- nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- nel rispetto dei principi di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs. di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15;

RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 62 dell'11/10/2011 di approvazione del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- n. 63 dell'11/10/2011 di adozione del modello di Piano delle Performances di cui al D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;
- n. 81 del 23/12/2011 di approvazione del nuovo sistema di valutazione della performance;

DATO ATTO che, ai sensi del più volte citato art. 31, comma 3, del CCNL del 22/01/2004, ogni anno gli enti possono integrare le risorse decentrate con somme di carattere variabile, dando applicazione alle seguenti disposizioni contrattuali:

- C.C.N.L. 01/04/1999, art. 15, comma 1, lett. d), e), k), m), n), comma 2, comma 4, comma 5;
- C.C.N.L. 14/09/2000, art. 54;
- C.C.N.L. 05/10/2001, art. 4, commi 3 e 4;

EVIDENZIATO che la costituzione del fondo, in quanto atto gestionale, è di competenza del Responsabile dell'Area finanziaria che provvede al riguardo con propria determinazione nella quale vengono determinati gli ammontari dei due distinti sottofondi che unitariamente lo costituiscono e, più precisamente, a mente dell'art. 32, del CCNL del 22/01/2004:

- **Fondo per le risorse stabili**, comma 2 del citato articolo, alimentato da risorse che *“vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi”*, salvo incrementi

eventualmente disposti da successivi contratti nazionali, per la cui determinazione non interviene alcuna scelta discrezionale da parte dell'ente, posto che trattasi di mera trasposizione di importi già definiti contrattualmente a livello nazionale e, in quanto tali, non necessitano di ulteriori, specifici, atti;

- **Fondo per le risorse variabili**, comma 3 del medesimo articolo, nel quale confluiscono solo risorse aventi carattere di eventualità e variabilità che integrano le risorse stabili e vanno a finanziare il salario accessorio di natura non permanente o comunque di carattere temporaneo e reversibile nel tempo. La quantificazione di queste risorse, essendo discrezionale, rientra tra le competenze della Giunta Comunale che, con apposito atto di indirizzo, ne dispone il relativo stanziamento nel rispetto della normativa contrattuale di riferimento;

VISTO l'art. 15, comma 1, lettera k), del CCNL 1/4/1999, in base al quale è consentito l'incremento delle risorse variabili in relazione a risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, in particolare:

- Incentivo progettazione e pianificazione, ex art. 92 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- Incentivi recupero evasione ICI, ex Art. 59, comma 1, lettera p), D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- Compensi per operazioni censuarie direttamente rimborsati dall'Istat

VISTO l'art. 15, comma 1, lettera m), del CCNL 1/4/1999, a mente del quale gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 dello stesso CCNL, come accertate a consuntivo, confluiscono nell'esercizio successivo, in sede di contrattazione decentrata, nelle risorse del medesimo art. 15;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo art. 15, il quale dispone che: *"In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"*;

RAPPRESENTATO che:

- l'integrazione di cui sopra, sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 165/2011 per come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 (*così detta legge Brunetta*), è consentita a condizione che l'ente dimostri di aver rispettato il tetto della spesa del personale fissato dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (contenimento della spesa di personale in misura non superiore al corrispondente ammontare dell'anno 2004) e di avere un rapporto tra la stessa spesa di personale e quella corrente inferiore al 50% (art. 76, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni);
- tale incremento non ha carattere obbligatorio ma è rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti che devono valutare, a tal fine, le proprie condizioni di bilancio e la propria capacità di spesa;
- lo stesso incremento non può ritenersi "consolidato", ma necessita di volta in volta di ripetuti apprezzamenti e autonome valutazioni della Giunta comunale che ne autorizza lo stanziamento nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e della disciplina fissata dal comma 4 dello stesso articolo 15, in base al quale tali importi possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno. Nel caso in cui tale incremento viene effettuato sulla base di effettive disponibilità di bilancio, create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività dell'ente, ovvero previa certificazione del Nucleo di Valutazione, tali somme sono espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità dei servizi resi all'utenza;
- le relative risorse devono essere destinate a specifici obiettivi dell'ente e il mancato conseguimento degli stessi obiettivi, non può consentire la utilizzazione del relativo finanziamento aggiuntivo per ulteriori e diverse finalità di incentivazione;

VISTA la portata dell'articolo 17, comma 5, del Ccnl del comparto regioni autonomie locali 1/4/1999, ai sensi del quale «*le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo*»;

VISTO l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2013), che per l'anno 2013 differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO opportuno di dover rinviare la possibilità di incrementare le risorse variabili offerta dal richiamato comma 2 dell'art. 15 del CCNL 1/4/1999, successivamente all'intervenuta approvazione del bilancio per il corrente esercizio finanziario, riservandosi in tal sede di valutare i necessari processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività dell'ente, ovvero il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità dei servizi resi all'utenza che sottostanno a detto finanziamento aggiuntivo;

ATTESO dover pertanto emanare al responsabile dell'area finanziaria le opportune direttive in relazione alla quantificazione della parte variabile del fondo, legittimando a tal fine lo stesso responsabile a stanziare nel medesimo fondo, ai sensi delle disposizioni recate nel C.C.N.L. del 1° aprile 1999, le seguenti somme integrative:

art. 15, comma 1, lettera k)

1. € 3.000,00 per l'erogazione al personale dell'Ufficio Tributi di compensi incentivanti per il recupero dell'evasione ICI, art. 59, comma 1, lettera p), D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
2. € 10.000,00 per l'erogazione, al personale dell'Ufficio Tecnico, di incentivi di progettazione e pianificazione, art. 92 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
3. € 2.646,73, quali oneri diretti per l'erogazione al personale interessato, di compensi per operazioni censuarie effettuate per conto dell'Istat, in ragione delle somme da questo accreditate al Comune al netto degli oneri riflessi e dell'Irap;
4. € 1.780,41, quale somma rinveniente dai fondi della ex L.R. 23/05/1997, n. 19, corrisponde all'80% di quanto, da ultimo, assegnato nell'anno 2006 (*che era appunto di € 1.780,41 su un contributo erogato di € 2.225,51, posto che almeno il 20 % di detta somma doveva, obbligatoriamente, essere destinata ad attività di qualificazione e formazione del personale*), periodo ante istituzione del Fondo Unico Regionale di cui all'art. 10 della L.R. n. 2 del 29/05/2007, nel quale sono confluite una serie di provvidenze finanziarie regionali, tra le quali quelle appena citate e che ora potranno essere finanziate autonomamente dagli enti locali ricorrendo al predetto fondo unico;

art. 15, comma 1, lettera m)

5. € 1.482,83 che confluiscono nel fondo delle risorse variabili, in misura pari ai risparmi accertati a consuntivo sul fondo per compensare il lavoro straordinario, secondo quanto disciplinato dall'art. 14 dello stesso CCNL dell'1/4/1999,

art. 17, comma 5

6. € 231,08 quali economie conseguite sul fondo risorse decentrate stabili dell'anno precedente, così come accertate a consuntivo e certificate dal revisore dei conti, (ex pluribus: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, nota protocollo n. 0081510 del 13/07/2011 e n. 4270 del 24/01/2013, parere ARAN protocollo n. 0023868/2012 del 30/10/2012);

RAPPRESENTATO, inoltre, che il transito sul fondo delle risorse decentrate variabili 2011, esplicitate nei precedenti punti 1, 2 e 3, oltre che per l'espressa previsione contenuta nell'art. 15, comma 1, lettera k), del CCNL 1° aprile 1999, è cogente in base alle seguenti ulteriori disposizioni:

1. art. 59 comma 1 – lettera p), del D.Lgs. 446/97, art. 20 regolamento comunale sull'ICI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27 aprile 2004 e art. 3, comma 1, regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi I.C.I. approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 28 marzo 2008, somme corrisposte per

l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione sull'I.C.I., in misura pari al 25% dell'imposta recuperata, escluse sanzioni ed interessi ed al netto degli oneri riflessi e dell'Irap;

2. art. 92 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ex art. 18 legge 109/1994 e ss.mm.ii.) e relativo regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80/2008;
3. risorse destinate a compensare le attività di rilevazione statistica per conto dell'ISTAT, in ragione di quanto a tale titolo erogato e puntualmente accertato nel capitolo 605/8 dell'entrata, al netto degli oneri riflessi ed Irap a carico dell'Ente, in quanto ai sensi dell'art. 1, comma 192, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), le eventuali risorse aggiuntive destinate in sede di costituzione dei fondi devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico dell'Amministrazione, per cui, a fronte di un contributo ISTAT di complessivi € 3.517,50, le risorse disponibili destinate ad incrementare il fondo vengono quantificate in € 2.646,73 (come dal seguente metodo di calcolo: $3.517,50/132,90 \times 100 = 2.646,73$, avuto riguardo che l'ammontare degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione è pari al 32,90% [di cui 23,80% per Cpdel + 0,60% per Inail + 8,50% per Irap] = $2.646,73 \times 32,90 = 870,77$, pari a quanto dovuto per i corrispondenti oneri riflessi);

VISTO l'art. 9, comma 2-bis, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione in legge del D.L. 78/2010, che testualmente recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*, di fatto introducendo il blocco degli aumenti del fondo delle risorse decentrate relativamente al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013";

RITENUTO di dover incaricare il responsabile dell'area finanziaria alla puntuale verifica del richiamato art. 9 comma 2 bis, della citata Legge n. 122/2010, in sede di adozione del Provvedimento di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si riporta in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

TUTTO ciò premesso e rappresentato,

UNANIME

DELIBERA

1. che le premesse di cui al presente atto costituiscono atto di indirizzo per il Responsabile dell'Area Finanziaria;
2. al medesimo atto di indirizzo, come sopra esplicitato ed emanato, il predetto funzionario dovrà conformarsi in sede di costituzione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2013;
3. di raccomandare allo stesso responsabile il puntuale rispetto delle disposizioni e dei limiti dettati dall'art. 9, comma 2-bis, della Legge del 30 luglio 2010, n. 122, di conversione in legge del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
4. in considerazione di quanto precede, legittima il suddetto responsabile a stanziare nel costituendo fondo di cui trattasi, le seguenti risorse integrative:

art. 15, comma 1, lettera k)

- a. € 3.000,00, per l'erogazione al personale dell'Ufficio Tributi di compensi incentivanti per il recupero dell'evasione ICI, art. 59, comma 1, lettera p), D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- b. € 10.000,00, per l'erogazione, al personale dell'Ufficio Tecnico, di incentivi di progettazione e pianificazione, art. 92 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

- c. € 2.646,73, per l'erogazione al personale interessato di compensi per operazioni censuarie effettuate per conto dell'Istat, in ragione delle somme da questo accreditate al Comune;
- d. € 1.780,41, quale somma rinveniente dai fondi della ex L.R. 23/05/1997, n. 19, e corrisponde all'80% di quanto, da ultimo, assegnato nell'anno 2006 (*che era appunto di € 1.780,41 su un contributo erogato di € 2.225,51, posto che almeno il 20 % di detta somma doveva, obbligatoriamente, essere destinata ad attività di qualificazione e formazione del personale*), periodo ante istituzione del Fondo Unico Regionale di cui all'art. 10 della L.R. n. 2 del 29/05/2007, nel quale sono confluite una serie di provvidenze finanziarie regionali, tra le quali quelle appena citate, e che ora potranno essere finanziate autonomamente dagli enti locali ricorrendo al predetto fondo unico;

art. 15, comma 1, lettera m)

- e. € 1.482,83, per risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 dello stesso CCNL dell'1/4/1999, così come accertati a consuntivo;

art. 17, comma 5

- f. € 231,08, quali economie sul fondo risorse decentrate stabili dell'anno precedente, come accertate a consuntivo e certificate dal revisore dei conti, (nota Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, protocollo n. 0081510 del 13/07/2011 e n. 4270 del 24/01/2013, nonché parere ARAN protocollo n. 0023868/2012 del 30/10/2012);

5. di dare atto che:

- a. il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto limiti previsti in tema di contenimento della spesa di personale, in quanto:
 - non supera, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il corrispondente ammontare dell'anno 2004;
 - l'incidenza della spesa di personale è inferiore al 50% delle spese correnti, ex art. 76, comma 7 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni;
- b. le risorse aggiuntive stanziare trovano copertura finanziaria nei seguenti interventi e capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e, più precisamente:
 - per € 3.000,00 quali incentivi per il recupero dell'evasione I.C.I., sull'intervento 1.01.03.01 - capitolo 230/8/1 oltre agli oneri riflessi ed Irap, pari ad € 987,00, sull'intervento 1.01.03.07 - capitoli 230/4/1 e 230/8/1;
 - per € 10.000,00 per incentivi di progettazione al personale dell'ufficio tecnico, art. 92 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ex art. 18 legge n. 109/1994) e relativo regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80/2008, sull'intervento 1.01.06.01 - capitolo 560/6/1, oltre ad € 3.442,00 per oneri riflessi sul capitolo 560/8/1 del medesimo intervento, nonché e Irap, sull'intervento 1.01.06.07 - capitolo 620/2/1 per Irap, significando che le risorse di cui trattasi trovano originaria copertura nei corrispondenti stanziamenti di spesa relativi alla realizzazione delle opere pubbliche a cui tali incentivi sono correlati che previo girofondi, per ragioni di trasparenza e correttezza contabile, sono ora appostate nel presente intervento nella pertinente categoria 01 (spese per il personale) ;
 - per € 1.780,41 per stanziamento ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 1° aprile 1999, somma rinveniente dai fondi della ex L.R. 23/05/1997, n. 19, oltre ad € 585,76 per oneri diretti e riflessi sull'intervento 1.01.08.01 - capitoli 780/6/1 e 780/12/1, e sull'intervento 1.01.08.07 - capitolo 840/4/1 quanto all'Irap;
 - € 231,08, economie sul fondo risorse decentrate stabili dell'anno precedente, come accertate a consuntivo e certificate dal revisore dei conti, (nota Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, protocollo n. 0081510 del 13/07/2011), art. 15, comma 5,

sull'intervento 1.01.08.01 - capitolo 780/6/1, cui si aggiungono € 76,26 per oneri riflessi ed Irap che faranno carico rispettivamente sul capitolo 780/12/12 del medesimo intervento e sul capitolo 840/4/1 intervento 1.01.08.07;

- per € 3.517,50, di cui € 2.643,73 per compensare le attività di rilevazione statistica per conto dell'ISTAT ed € 873,97 per oneri riflessi ed Irap dovuti sui medesimi compensi, sull'intervento 4.00.00.05, capitolo 13570/8/1;

6. infine, con separata unanime votazione, delibera di rendere la presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;
7. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale www.comune.belvi.nu.it nell'apposita sezione riservata alla "contrattazione collettiva";

del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.^{ssa} Piera PISANO)

IL SINDACO

(Rag. Rinaldo Arangino)

PARERI

(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 - Tuel)

VISTA la presente proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze;

ESPRIME

il seguente parere:

Sotto il profilo	TECNICO:	FAVOREVOLE
	CONTABILE:	FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

(Rag. Mario Onano)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si **ATTESTA** che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Dalla residenza municipale addì, 22.03.2013

L'addetto All'Albo Pretorio

(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)